



COMUNE DI AGNADELLO
(PROVINCIA DI CREMONA)
COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA TREVIGLIO, 4 TEL.0373/976293 FAX.0373/936513

REG. ORD. 26 /2010

IL SINDACO

PREMESSO che in determinate ore del giorno si verifica una notevole diminuzione del flusso idrico nella rete dell'acquedotto comunale, a seguito dell'eccessivo uso di acqua potabile a fini irrigativi.

PRECISATO, infatti, che l'utilizzo di acqua potabile per irrigazione di orti e giardini, durante le ore pomeridiane e serali, sembra costituire recente e negativa consuetudine, ampiamente sviluppata nel territorio comunale.

CONSIDERATO che la notevole diminuzione del flusso idrico comporta negative e pericolose conseguenze per l'igiene pubblica, in quanto sottrae rilevanti quantità di acqua all'uso igienico medesimo.

TENUTO CONTO che la tutela della salute, intesa costituzionalmente (art. 32), come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, impone, come misura necessaria ed idonea a prevenire probabili fattori di aggressione alla salute dei cittadini, il divieto temporaneo di irrigazione.

EVIDENZIATO che i provvedimenti contingibili in materia di sanità e tutela della salute pubblica, sono legittimamente emanati non solo per porre rimedio a danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare che fenomeni aggressivi possano verificarsi in pregiudizio della salute (in tal senso: C.d.S. sez. V n. 22° del 19/02/1996).

DATO ATTO che l'art. 54 c. II del D.Lgs. 267/2000 configura provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco come atti pienamente idonei a prevenire gravi pericoli minaccianti l'incolumità dei cittadini.

PRESO ATTO che la situazione in esame presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali.

PRESO ATTO, altresì, che la situazione in esame presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, intesa come situazione in cui, sussistendo fatti straordinari ed eccezionali, occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse.

RILEVATA l'esistenza di un pubblico interesse a tutelare la salute di tutti i cittadini.

VISTO l'art. 54 c. II del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

1. E' VIETATO per il periodo dal 28 Giugno 2010 al 31 Agosto 2010: dalle ore 7.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 irrigare orti e giardini, oltre che lavare autovetture o motocicli, utilizzando acqua proveniente dall'acquedotto comunale.
2. I trasgressori verranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 516,46.

L'Ordinanza ha efficacia immediata, stante la contingibilità ed urgenza della situazione evidenziata.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare esecuzione alla presente Ordinanza, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico e di garantirne in ogni modo e con ogni mezzo la sua diffusione e conoscenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), così come modificata dalla L.205/2000, o, in via alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971

Dalla Residenza Municipale, 22.06.2010

IL SINDACO



Belli Dott. Marco